Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 9 febbraio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 febbraio 1982, n. 27.

Consolidamento della torre di Pisa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nel quadriennio 1982-85 per l'esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici delle opere di presidio e di quelle di definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa, nonché per le diverse esigenze previste dalla presente legge.

Per l'anno finanziario 1982 lo stanziamento viene determinato in lire 1 miliardo.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire quelle opere provvisionali di salvaguardia della torre di Pisa che si rendessero necessarie prima dell'inizio delle opere di consolidamento definitivo, nonché ad eseguire eventuali ulteriori indagini, rilievi, sondaggi e prove di laboratorio.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede per la progettazione esecutiva delle opere definitive di consolidamento della torre di Pisa affidandone l'incarico a uno o più professionisti. Il progetto sarà approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che sostituisce ogni altro parere previsto dalla normativa di diritto comune.

Qualora il Ministero dei lavori pubblici non vi provveda direttamente con il proprio personale, la direzione dei lavori può essere affidata ad un professionista.

Il direttore dei lavori, per tutte le opere di consolidamento della torre, sarà assistito da un comitato tecnico nominato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 3.

Sui fondi di cui al precedente articolo 1 e limitatamente all'ammontare di lire 1.700 milioni graveranno gli onorari e le competenze della progettazione esecutiva e della eventuale direzione dei lavori, nonché i rimborsi di spese e i compensi agli esperti, anche stranieri, da determinarsi in relazione al lavoro svolto e, per gli stranieri, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, nonché le eventuali spese di copiatura, riproduzione e stampa di documenti, disegni ed atti relativi agli studi riferentisi alla torre di Pisa.

Art. 4.

Sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, all'Opera Primaziale di Pisa, durante il periodo di chiusura della torre pendente, a seguito dei lavori per la salvaguardia ed il consolidamento della torre stessa, verrà corrisposto, per il tempo necessario all'ultimazione degli interventi, un contributo annuo in misura pari alla diminuzione degli introiti dell'Opera Primaziale suddetta per tasse di ingresso alla torre, riferita al gettito medio registrato nell'ultimo triennio precedente all'inizio dei lavori.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI — ANDREATTA — LA MALFA — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 3 febbraio 1982, n. 28.

Indennità di rischio per operatori subacquei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella *C*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Le indennità previste nella tabella indicata al precedente comma sono applicate, a decorrere dal 1° gennaio 1980, agli operatori subacquei che rientrano tra il personale di cui al primo comma dell'articolo 1 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e agli operatori subacquei appartenenti al personale militare.

Art. 2.

Le apparecchiature indicate al terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, devono intendersi riferite alle immersioni non in saturazione.

Per la corresponsione delle indennità di cui alla presente legge, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 902 milioni, si provvede quanto a lire 451 milioni, per l'anno 1980, mediante riduzione del capitolo n. 1384 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1981; quanto a lire 451 milioni, per l'anno 1981, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dello stesso anno.

All'onere relativo all'anno finanziario 1982, valutato in lire 451 milioni, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO — ROGNONI — ANDREATTA — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

TABELLA

INDENNITA' DI RISCHIO PER OPERATORI SUBACQUEI

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Indennità (in lire) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità (in lire) per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno	
1	2	3	4	5
0-12	1.200	1.600	2.400	600
13-25	1.600	2.400	3.400	800
26-40	2.000	3.400	—	1.000
41-55	3.000	4.400	—	1.200
56-80	5.000	6.000	—	1.400
81-110	6.000	7.000	—	1.600
111-150	—	8.000	—	2.000
151-200	—	9.000	—	2.500
oltre 200	—	10.000	—	3.000

(1) Le attività svolte dagli operatori subacquei dovranno essere trascritte su apposito registro ufficiale dal quale dovranno risultare:

il giorno, l'ora, la durata, la profondità, lo scopo dell'immersione, il cognome, il nome, la qualifica, la categoria dell'operatore subacqueo, della guida, dell'assistente sanitario, dell'operatore di soccorso, dei tecnici e manovali e di chi ha ordinato l'immersione.

Da tale registro dovranno essere estratti gli elementi per la documentazione contabile dell'indennità da corrispondere agli aventi diritto.

(2) La corresponsione dell'indennità deve essere effettuata mensilmente.

(3) La profondità dell'immersione (colonna 1) è la massima raggiunta nel corso dell'immersione.

(4) Nel computo totale giornaliero dei tempi di immersione:

a) nelle immersioni non in saturazione:
la prima immersione di durata inferiore a 30 minuti deve essere considerata di durata pari a 30 minuti;
i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme, devono essere valutati a quarti d'ora e le frazioni inferiori a 15 minuti devono essere considerate 15 minuti. Tale arrotondamento non deve essere eseguito sul tempo della singola immersione, ma sul totale delle immersioni eseguite in una giornata.

b) Nelle immersioni in saturazione:
i tempi di permanenza per ogni fascia di profondità vanno conteggiati in ore intere aggiungendo le eventuali frazioni di ora nel tempo di permanenza nella fascia di profondità successiva. Le frazioni di ora risultanti nell'ultima fascia di profondità interessata vanno arrotondate all'ora.

(5) L'indennità va maggiorata del 25 per cento per immersioni eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno lo scopo di sperimentare o collaudare nuove apparecchiature subacquee.

(6) Per i seguenti tipi di immersione si applicano le riduzioni appresso indicate all'importo delle indennità di cui alle colonne 2, 3 e 4:

a) immersione durante i corsi di conseguimento di abilitazioni subacquee, 50 per cento;

b) immersioni del personale brevettato per addestramento o durante corsi di perfezionamento e specializzazione, 50 per cento;

c) immersioni in camere di decompressione e impianti iperbarici a terra, 20 per cento.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 2 febbraio 1982.
Revisione delle tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 8 della convenzione postale universale, stipulata a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358, e l'art. 104 del relativo regolamento di esecuzione, che prevedono l'aggiornamento annuale delle tariffe con riferimento alla determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1981;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe postali per l'estero, nonchè i limiti di peso, di dimensione e di valore e le indennità di smarrimento, sono stabiliti nelle misure indicate nell'annessa tabella 1, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Gli invii normalizzati indirizzati all'estero devono presentare tutti i requisiti stabiliti nell'annessa tabella 2, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 22 luglio 1981, citato nelle premesse.

Roma, addì 2 febbraio 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1982
Registro n. 5 Poste, foglio n. 205

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI

1. — CORRISPONDENZE

1.1. Lettere: (1)

fino a 20 gr: invii normalizzati (2) (3)	L. 450
da oltre 20 gr fino a 50 gr	» 800
da oltre 50 gr fino a 100 gr	» 1.000
da oltre 100 gr fino a 250 gr	» 2.100
da oltre 250 gr fino a 500 gr	» 4.000
da oltre 500 gr fino a 1.000 gr	» 7.000
da oltre 1.000 gr fino a 2.000 gr	» 11.500

1.2. Aerogrammi . . . . . » 450

1.3. Cartoline postali (1) . . . . . » 300

1.4. Stampe - Cartoline illustrate e biglietti di visita, con non più di cinque parole di convenevoli - Partecipazioni di nascita, morte, matrimoni e simili, a stampa:

fino a 20 gr: invii normalizzati (1) (2)	L. 200
da oltre 20 gr fino a 50 gr	» 300
da oltre 50 gr fino a 100 gr	» 400
da oltre 100 gr fino a 250 gr	» 800
da oltre 250 gr fino a 500 gr	» 1.400
da oltre 500 gr fino a 1.000 gr	» 2.300
da oltre 1.000 gr fino a 2.000 gr	» 3.200
per ogni 1.000 gr o frazione in più	» 1.600

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1.000 gr o frazione in più . . . . . L. 1.600

Stampe a tariffa ridotta:

per i giornali e scritti periodici, da chiunque spediti, pubblicati in Italia e rispondenti alle condizioni richieste dal regolamento interno per usufruire della tariffa ridotta con esclusione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, delle stampe commerciali come cataloghi, listini di prezzi, pagine pubblicitarie aggiunte ai giornali ed agli scritti periodici;

per i libri, opuscoli, carte da musica e carte geografiche, purché non contengano alcuna pubblicità all'infuori di quella che figura sulla copertina o sulle pagine di custodia:

fino a 20 gr	L. 100
da oltre 20 gr fino a 50 gr	» 150
da oltre 50 gr fino a 100 gr	» 200
da oltre 100 gr fino a 250 gr	» 400
da oltre 250 gr fino a 500 gr	» 700
da oltre 500 gr fino a 1.000 gr	» 1.150
da oltre 1.000 gr fino a 2.000 gr	» 1.600
per ogni 1.000 gr o frazione in più	» 800

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario e alla stessa destinazione:

per ogni 1.000 gr o frazione in più . . . . . L. 800

---

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco:
lettere fino a 100 gr tariffe in vigore per l'interno;
per le lettere di peso superiore a 100 gr si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali tariffe in vigore per l'interno.
Nei rapporti con il Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Danimarca:
lettere fino a 20 gr tariffe in vigore per l'interno;
per le lettere di peso superiore a 20 gr si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali tariffe in vigore per l'interno.

(2) Vedasi art. 2 del presente decreto.

(3) Per quelli non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

Tassa fissa per la restituzione di stampe non potute recapitare per qualunque ragione (stessi limiti previsti nel servizio interno):

per ciascun oggetto: tariffa in vigore per l'interno.

1.5. Pacchetti postali:

fino a 100 gr . . . . L. 500
da oltre 100 gr fino a 250 gr . . . . » 950
da oltre 250 gr fino a 500 gr . . . . » 1.700
da oltre 500 gr fino a 1.000 gr . . . . » 2.800

1.6. Tassa fissa di trattamento degli invii ordinari non o insufficientemente affrancati . . . . L. 350

2. — PACCHI

2.1. Bollettino di spedizione . . . . L. 200

2.2. Tassa sul peso (quota parte territoriale di partenza e di arrivo):

fino a 1 kg . . . . DTS 2,61
da oltre 1 kg fino a 3 kg . . . . » 3,18
da oltre 3 kg fino a 5 kg . . . . » 3,76
da oltre 5 kg fino a 10 kg . . . . » 4,61
da oltre 10 kg fino a 15 kg . . . . » 5,47
da oltre 15 kg fino a 20 kg . . . . » 6,04

2.3. Quota-parte di transito:

a) territoriale: tassa stabilita in relazione alla distanza ed al peso;

b) marittima: tassa stabilita in relazione alle miglia marine ed al peso;

c) aerea: tassa stabilita in relazione alla distanza aeropostale ed alle quote-parti di rete aerea di ogni singolo Paese di destinazione.

3. — SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI VARI

3.1. Tassa di raccomandazione, oltre la francatura ordinaria:

per le corrispondenze chiuse e aperte . . . . . L. 1.000
per ogni sacco speciale di stampe . . . . » 5.000

3.2. Tassa di consegna in mani proprie di oggetti raccomandati . . . . L. 200

3.3. Soprattasse di trasporto aereo per le corrispondenze:

LC. - Lettere, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento;

A.O. - Tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.

Destinazione	L.C. per ogni 5 gr Lire	A.O. per ogni 50 gr Lire
Europa (*)	—	100
Bacino Mediterraneo	60	100
Africa	140	300
Americhe	180	350
Asia	140	350
Oceania	300	600

(*) Per lo Stato della Città del Vaticano e per la Repubblica di San Marino vigono le tariffe interne.

3.4. Tassa di espresso, oltre la francatura ordinaria:

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco L. 1.000
per ogni sacco speciale di stampe . . . . » 5.000

3.5. Tassa di assicurazione:

a) sulle corrispondenze, oltre le tasse di francatura ordinaria e di raccomandazione:

per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione L. 400

b) sui pacchi, oltre la tassa di francatura:

tassa fissa per ogni pacco . . . . » 4.000
tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione . . . . » 400

3.6. Tassa di assegno: all'atto dell'impostazione dell'invio contrassegno, per la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante vaglia di rimborso (allo scoperto o in lista):

fino a L. 5.000 . . . . L. 1.200
da oltre L. 5.000 fino a L. 10.000 . . . . » 1.600
da oltre L. 10.000 fino a L. 50.000 . . . . » 2.000
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000 . . . . » 2.700
da oltre L. 100.000 fino a L. 200.000 . . . . » 3.300
da oltre L. 200.000 fino a L. 300.000 . . . . » 3.700
da oltre L. 300.000 fino a L. 400.000 . . . . » 4.200
oltre L. 400.000 . . . . » 4.500

Se il mittente chiede che il vaglia di rimborso gli sia trasmesso per via aerea: oltre la tassa di assegno, soprattassa prevista per la categoria L.C. secondo il Paese di destinazione.

3.7. Tassa di avviso di ricevimento, di pagamento o di iscrizione sul conto corrente . . . . L. 450

3.8. Tassa di presentazione in dogana all'importazione:

per ogni invio di corrispondenza . . . . L. 1.150
per ogni sacco speciale di stampe di peso superiore a kg 2 (se trattasi di libri kg 5) . . . . . . » 2.300
per ogni pacco . . . . » 2.300

Per gli invii della posta-lettere e per i pacchi provenienti dai Paesi membri della Comunità economica europea, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di diritti di confine (dazi doganali, diritti di monopolio, imposte di fabbricazione, sovraimposte di confine od ogni altra eventuale imposta o sovraimposta di consumo a favore dello Stato) e dell'I.V.A. Per gli invii ed i sacchi speciali contenenti libri, cataloghi di opere librarie, riviste e scritti periodici, qualunque sia la loro provenienza, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di dazi doganali, tra i quali non è compresa l'I.V.A.

3.9. Tassa per le formalità doganali di esportazione:

per ogni pacco . . . . L. 450

3.10. Tassa per la presentazione in dogana delle bollette doganali A-47 T/EX, dei Carnets E.C.S. e A.T.A. e dei pacchi contenenti oggetti d'arte e di antichità L. 450

3.11. Tassa di piombo doganale:

per ogni pacco contenente oggetti d'arte e di antichità . . . . L. 250

3.12. Tassa di giacenza e di custodia, per ogni pacco, con un massimo di 6,53 DTS:

dopo tre giorni non festivi, per ogni giorno tariffe in vigore per l'interno.

3.13. Tassa per avviso di mancata consegna:

per ogni pacco . . . . L. 350

3.14. Tassa di imbarco:

per ogni pacco . . . . L. 350

3.15. Tassa di reclamo:

per ogni pacco . . . . L. 450

3.16. Tassa relativa alla domanda per ritiro di corrispondenza, pacco o vaglia, per modificazione di indirizzo, per annullamento o modificazione dello importo dell'assegno, del vaglia, per conoscere l'esito di titoli postali, per la richiesta in visione di titoli pagati . . . . L. 1.400

3.17. Buoni risposta internazionali . . . . L. 700

4. — Servizi di bancoposta

4.1. Vaglia internazionali ordinari, allo scoperto o in lista:

tassa di emissione:

fino a L. 5.000 .	L. 800
da oltre L. 5.000 fino a L. 10.000 .	» 1.200
da oltre L. 10.000 fino a L. 50.000 .	» 1.500
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000 .	» 2.000
da oltre L. 100.000 fino a L. 200.000 .	» 2.500
da oltre L. 200.000 fino a L. 300.000 .	» 3.100
da oltre L. 300.000 fino a L. 400.000 .	» 3.600
oltre L. 400.000 .	» 4.000

4.2. Attestazione di emissione o di pagamento dei vaglia per ogni attestazione L. 400

4.3. Vaglia internazionali telegrafici:

oltre la tassa indicata alla voce 4.1., è dovuta la tassa telegrafica.

4.4. Richiesta di autorizzazione bancaria (Mod. VII-*bis*):

tassa di francatura ordinaria, per la richiesta e per la risposta, se non vengono allegati documenti; tassa di raccomandazione o di assicurazione, oltre la francatura ordinaria, se vengono allegati documenti.

4.5. Tassa per l'emissione di vaglia internazionali con la clausola «pagamento in mani proprie» L. 500

4.6. Tassa di rivalidazione e di duplicazione:

(quando la scadenza di validità o lo smarrimento non siano imputabili al servizio postale) L. 500

4.7. Buoni postali di viaggio:

tassa di emissione comprensiva del costo del libretto:

per ogni taglio da franchi francesi 50 .	L. 600
per ogni taglio da franchi francesi 100 .	» 900
per ogni taglio da franchi francesi 200 .	» 1.500

4.8 Conti correnti:

a) postagiro destinati all'estero d'importo fino a L. 100.000	L. 200
per ogni 100.000 lire o frazione in più .	» 100
b) revoca dei postagiro internazionali	» 1.000

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONE E DI VALORE INDENNITA' DI SMARRIMENTO

Limiti di peso

1. Lettere e stampe (I pieghi contenenti i libri possono raggiungere il peso di kg 5).	kg	2
Sacchi speciali contenenti stampe dirette allo stesso destinatario e alla stessa destinazione .	»	30
2. Cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa .	gr	20
3. Pacchetti postali .	kg	1
4. Cecogrammi (carte punteggiate ad uso dei ciechi e lettere cecografiche)	kg	7

5. Pacchi: il peso massimo dei pacchi postali nel regime internazionale è fissato, di regola, in 20 kg. Tuttavia tale limite è ridotto a 10 kg od anche a 5 kg nei rapporti con alcuni Paesi.

Dimensioni massime

1. Lettere, stampe, cecogrammi, pacchetti e spedizioni miste: lunghezza, larghezza e spessore sommati, 90 cm senza che la dimensione maggiore possa superare 60 cm; se a forma di rotolo, lunghezza e due volte il diametro, 104 cm senza che la dimensione maggiore possa oltrepassare 90 cm.
2. Cartoline dell'industria privata: cm 10,7 × cm 15.
3. Cartoline illustrate, biglietti di visita, stampe sotto forma di cartolina da spedirsi allo scoperto (senza busta o fascia, ecc.) e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa: cm 12 × 23,5 (tolleranza + 2 mm).
4. Pacchi: m 1,50 per una qualsiasi delle dimensioni; m 3 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.
Sono considerati ingombranti i pacchi che superino le seguenti dimensioni: m 1,05 per una qualsiasi delle dimensioni; m 2 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunlunghezza.

Dimensioni minime

Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza — 2 mm); se a forma di rotolo, la lunghezza più il doppio diametro non deve essere inferiore a cm 17, purché la dimensione maggiore non sia inferiore a cm 10.

Per i pacchi valgono gli stessi limiti.

Limiti di valore

Assicurazione per le corrispondenze:

uffici principali ed uffici locali di rilevante entità:	
diritti speciali di prelievo (DTS)	1633
uffici locali di media e minore entità:	
diritti speciali di prelievo (DTS)	900
ricevitorie:	
diritti speciali di prelievo (DTS)	100

Assicurazione per i pacchi: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione ma non possono superare i 1633 DTS.

Vaglia: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione.

Assegno: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione.

Indennità di smarrimento

Per le corrispondenze raccomandate . . .	DTS 19
Per i sacchi speciali . .	DTS 65
Per i pacchi:	
del peso fino a kg 5 .	DTS 19
da oltre kg 5 fino a kg 10 .	DTS 29
da oltre kg 10 fino a kg 15 .	DTS 40
da oltre kg 15 fino a kg 20 .	DTS 49

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA 2

INVII NORMALIZZATI

1. — Definizione

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:

a) in busta senza pannello trasparente;
b) in busta con pannello trasparente;
c) senza busta sotto forma di cartolina;
d) senza busta sotto forma di moduli.

2. — Requisiti

2.1 Requisiti comuni a tutti gli invii.

2.1.1 Forma rettangolare.

2.1.2 La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3 Dimensioni:
minima: mm 90 × mm 140 (tolleranza — 2 mm);
massima: mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4 Peso:
minimo: gr 3;
massimo: gr 20.

2.1.5 Spessore: massimo mm 5.

2.1.6 Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7 Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2 Requisito particolare degli invii in busta senza pannello trasparente.

2.2.1 Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.3 Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.

2.3.1 Posizione del pannello: il pannello deve essere posto parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura in una zona rettangolare ubicata:

ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore.

2.3.2 Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire solo le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario.

2.4 Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.

2.4.1 Grammatura della carta:
massima: gr 300 al metro quadrato;
minima: gr 190 al metro quadrato.

2.5 Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.

2.5.1 Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione del pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2 Grammatura della carta:
massima: gr 300 al metro quadrato;
minima:
se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a gr 70 per metro quadrato;
se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a gr 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a gr 53 per metro quadrato.

2.5.3 Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali.

3. — Invii che, pur essendo rispondenti ai requisiti di cui innanzi, non sono considerati normalizzati

3.1 Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici.

3.2 Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3 Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4 Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati.

3.5 Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6 Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Gaspari

(605)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 febbraio 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Decreta:

Per il giorno 15 febbraio 1982 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,55 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 febbraio 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 7 gennaio 1982 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1982

Il Ministro: Andreatta

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1982
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 326

(677)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 settembre 1981, n. **897.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana sclerosi multipla, in Roma.

N. 897. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM), in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 155

DECRETO 16 novembre 1981, n. **898.**

Modificazioni allo statuto della Consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie, in Venezia.

N. 898. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, vengono approvate le modificazioni allo statuto della Consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie, in Venezia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1302.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Agricoltura, foglio n.* 141

DECRETO 16 dicembre 1981, n. **899.**

Erezione in ente morale del Centro italiano per l'adozione internazionale, in Milano.

N. 899. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, il Centro italiano per l'adozione internazionale (CIAI), in Milano, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1982
Registro n. 5 *Giustizia, foglio n.* 72

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 71/82 della commissione, del 14 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 72/82 della commissione, del 14 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 73/82 della commissione, del 14 gennaio 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 74/82 della commissione, del 14 gennaio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 75/82 della commissione, del 14 gennaio 1982, che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nel Benelux e in Irlanda di taluni prodotti tessili originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 76/82 della commissione, del 14 gennaio 1982, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 77/82 della commissione, del 14 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-cascari.

Regolamento (CEE) n. 78/82 della commissione, del 14 gennaio 1982, che fissa la restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 79/82 della commissione, del 14 gennaio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 80/82 della commissione, del 14 gennaio 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2745/81 della commissione del 9 settembre 1981, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1980/1981 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 268 del 23 settembre 1981.

Pubblicati nel n. L 10 *del* 15 *gennaio* 1982.

(10/C)

Regolamento (CEE) n. 81/82 del Consiglio, dell'8 gennaio 1982, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare ai pescherecci battenti bandiera della Norvegia.

Regolamento (CEE) n. 82/82 della commissione, del 15 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 83/82 della commissione, del 15 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 84/82 della commissione, del 14 gennaio 1982, che impone un dazio antidumping provvisorio sugli orologi da polso meccanici originari dell'Unione Sovietica.

Regolamento (CEE) n. 85/82 della commissione, del 15 gennaio 1982, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 86/82 della commissione, del 15 gennaio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 87/82 della commissione, del 15 gennaio 1982, che istituisce un importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di talune varietà di arance dolci originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 88/82 della commissione, del 15 gennaio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 89/82 della commissione, del 15 gennaio 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3688/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per fianchi di pesci delle specie Sardinops sagax o ocellata, destinati alla trasformazione della sottovoce ex 03.01 B I q) della tariffa doganale comune pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 369 del 24 dicembre 1981.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 78/82 della commissione, del 14 gennaio 1982, che fissa le restituzioni applicabili alla esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 10 del 15 gennaio 1982.

Pubblicati nel n. L 11 *del* 16 *gennaio* 1982

(11/C)

Regolamento (CEE) n. 90/82 del Consiglio, del 18 gennaio 1982, che istituisce un dazio antidumping definitivo sul fenolo originario degli Sati Uniti d'America.

Pubblicato nel n. L 12 *del* 18 *gennaio* 1982.

(12/C)

Regolamento (CEE) n. 91/82 della commissione, del 18 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 92/82 della commissione, del 18 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 93/82 della commissione, del 18 gennaio 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica di Gibuti a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 94/82 della commissione, del 18 gennaio 1982, relativo alla fornitura di rotture di riso alla Repubblica della Guinea-Bissau a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 95/82 della commissione, del 18 gennaio 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 96/82 della commissione, del 18 gennaio 1982, che fissa, per l'olio di oliva, la scorta di cui all'articolo 71 dell'atto di adesione della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 97/82 della commissione, del 18 gennaio 1982, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 98/82 della commissione, del 18 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 13 *del* 19 *gennaio* 1982.

(13/C)

Regolamento (CEE) n. 99/82 della commissione, del 19 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 100/82 della commissione, del 19 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 101/82, della commissione, del 19 gennaio 1982, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 102/82 della commissione, del 19 gennaio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 103/82 della commissione, del 19 gennaio 1982, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2110/81, (CEE) n. 2843/81 e (CEE) n. 2964/81, relativi a talune operazioni di distillazione dei vini.

Regolamento (CEE) n. 104/82 della commissione, del 19 gennaio 1982, che proroga il periodo di vendita ad un prezzo fissato anticipatamente delle uve secche detenute dagli organismi ammassatori greci.

Pubblicati nel n. L 14 *del* 20 *gennaio* 1982.

(14/C)

Regolamento (CEE) n. 105/82 della commissione, del 20 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 106/82 della commissione, del 20 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 107/82 della commissione, del 20 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 108/82 della commissione, del 20 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 109/82 della commissione, del 20 gennaio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione per la ventitreesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 110/82 della commissione, del 20 gennaio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la venticinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 111/82 della commissione, del 20 gennaio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 112/82 della commissione, del 20 gennaio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 113/82 della commissione, del 20 gennaio 1982, che stabilisce misure speciali per l'applicazione in Grecia delle operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 114/82 della commissione, del 20 gennaio 1982, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 115/82 della commissione, del 20 gennaio 1982, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di gennaio 1982 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 116/82 della commissione, del 20 gennaio 1982, che modifica l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 117/82 della commissione, del 20 gennaio 1982, che abroga il regolamento (CEE) n. 87/82 che istituisce un importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di talune varietà di arance dolci originarie della Grecia.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3739/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originati del Portogallo (1982) pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 376 del 30 dicembre 1981.

Pubblicati nel n. L 15 *del* 21 *gennaio* 1982

(15/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) è prolungata per un trimestre.

(645)

MINISTERO DEL TESORO

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1978/1991

Si rende noto che il giorno 27 febbraio 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle 10 serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1978/1991, emessi in base alla legge 2 maggio 1976, n. 183 ed al decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 1° marzo 1982, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di una serie.

I titoli appartenenti alla serie sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1982.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(650)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 4 febbraio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1256,550	1256,550	1256,60	1256,550	—	1256,50	1256,450	1256,550	1256,550	1256,55
Dollaro canadese	1042,250	1042,250	1042 —	1042,250	—	1042,20	1042 —	1042,250	1042,250	1042,25
Marco germanico	534,730	534,730	535 —	534,730	—	534,70	534,950	534,730	534,730	534,75
Fiorino olandese	487,920	487,920	488 —	487,920	—	487,90	487,950	487,920	487,920	487,80
Franco belga	31,427	31,427	31,41	31,427	—	31,40	31,415	31,427	31,427	31,45
Franco francese	210,230	210,230	210,50	210,230	—	210,20	210,350	210,230	210,230	210,25
Lira sterlina	2344,500	2344,500	2346,50	2344,500	—	2344,50	2345 —	2344,500	2344,500	2344,50
Lira irlandese	1887 —	1887 —	1890 —	1887 —	—	—	1884 —	1887 —	1887 —	—
Corona danese	163,580	163,580	163,60	163,580	—	163,55	163,450	163,580	163,580	163,55
Corona norvegese	211,630	211,630	211,80	211,630	—	211,60	211,700	211,630	211,630	211,60
Corona svedese	219,520	219,520	219,50	219,520	—	219,50	219,600	219,520	219,520	219,50
Franco svizzero	667,020	667,020	666,75	667,020	—	667,05	666,700	667,020	667,020	667 —
Scellino austriaco	76,230	76,230	76,30	76,230	—	76,20	76,230	76,230	76,230	76,20
Escudo portoghese	18,510	18,510	18,35	18,510	—	18,50	18,700	18,510	18,510	18,50
Peseta spagnola	12,630	12,630	12,63	12,630	—	12,60	12,640	12,630	12,630	12,62
Yen giapponese	5,383	5,383	5,38	5,383	—	5,37	5,383	5,383	5,383	5,38
E.C.U.	1309,930	1309,930	—	1309,930	—	—	1309,930	1309,930	1309,930	—

Media dei titoli del 4 febbraio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	35,450
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,250
» 5,50 % » » 1968-83	87,675
» 5,50 % » » 1969-84	84,050
» 6 % » » 1970-85	75,600
» 6 % » » 1971-86	72,550
» 6 % » » 1972-87	73,625
» 9 % » » 1975-90	72,675
» 9 % » » 1976-91	69,350
» 10 % » » 1977-92	79 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,325
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,925
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,800
» » » » 1- 5-1979/82	99,425
» » » » 1- 5-1980/82	99,450
» » » » 1- 6-1980/82	99,425
» » » » 1- 7-1979/82	99,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,625
» » » » 1- 8-1980/82	99,650
» » » » 1-10-1979/82	99,175
» » » » 1-10-1980/82	99,200
» » » » 1-12-1980/82	99,150
» » » » 1- 1-1980/83	99,775
» » » » 1-10-1980/83	99,050
» » » » 1- 3-1981/84	98,575
» » » » 1- 4-1981/84	99 —
» » » » 1- 6-1981/84	98,975
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	98,450
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,800
» » » 15 % 1- 1-1983	96,675
» » » 18 % 1- 7-1983	99,750
» » » 12 % 1-10-1983	88,025
» » » 12 % 1- 1-1984	87,075
» » » 12 % 1- 4-1984	85,300
» » » 12 % 1-10-1984	83,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 febbraio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1256,500
Dollaro canadese	1042,125
Marco germanico	534,840
Fiorino olandese	487,935
Franco belga	31,421
Franco francese	210,290
Lira sterlina	2344,750
Lira irlandese	1885,500
Corona danese	163,515
Corona norvegese	211,665
Corona svedese	219,560
Franco svizzero	666,860
Scellino austriaco	76,230
Escudo portoghese	18,605
Peseta spagnola	12,635
Yen giapponese	5,383
E.C.U.	1309,930

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, a millecinquecentocinquanta posti di preside nelle scuole medie.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduta la legge 12 agosto 1957, n. 799, e successive modificazioni;
Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064;
Veduta la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e la legge di interpretazione autentica 21 novembre 1967, n. 1148;
Veduta la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;
Veduta la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Veduta la legge 11 maggio 1971, n. 390;
Veduta la legge 28 marzo 1968, n. 340;
Veduta la legge 16 aprile 1973, n. 181;
Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Veduta la legge 16 giugno 1977, n. 348;
Veduta la legge 4 ottobre 1977, n. 517;
Veduta la legge 8 novembre 1979, n. 566;
Veduta la legge 22 dicembre 1980, n. 928;
Considerato che ai sensi dell'art. 2, tredicesimo comma della legge 22 dicembre 1980, n. 928, ai fini dell'espletamento del concorso da bandire ai sensi del terzo comma del medesimo art. 2 si applicano le disposizioni ed i provvedimenti già emanati in attuazione del secondo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1975 registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1976, registro n. 23, foglio n. 148, con il quale, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stati stabiliti i titoli valutabili (allegato *A*) e gli argomenti del colloquio (allegato *B*), del concorso a posti di preside nelle scuole medie indetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a millecinquecentocinquanta posti di preside nelle scuole medie riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole che sia stato incaricato della presidenza per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso.

I posti assegnati saranno incrementati del 50% dei posti che risulteranno disponibili e non messi altrimenti a concorso all'inizio dell'anno scolastico 1981-82.

Tali posti saranno ulteriormente incrementati del 50% dei posti che risulteranno vacanti e disponibili all'inizio degli anni scolastici 1982-83 e 1983-84.

Ai suddetti posti saranno, altresì, portati in aumento i posti che non dovessero essere coperti con il concorso ordinario indetto con i decreti ministeriali 29 giugno 1978 e 22 dicembre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 giugno 1979 e n. 69 dell'11 marzo 1980).

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Al concorso sono ammessi gli insegnanti di ruolo nelle scuole medie forniti di una laurea (anche se non compresa tra le lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedra di scuola media), che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissate dal successivo art. 4, abbiano maturato dopo la nomina nei ruoli un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato e che siano stati incaricati della presidenza per almeno due anni nel periodo dell'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso.

I due anni di incarico di presidenza possono essere stati svolti anche in istituti o scuole di tipo diverso.

Alle suddette condizioni sono ammessi:

gli insegnanti di ruolo di educazione fisica forniti di laurea;

gli insegnanti di ruolo negli istituti o scuole di istruzione secondaria di 2° grado che abbiano appartenuto ai ruoli della scuola media o della scuola secondaria di avviamento professionale o a quelle delle scuole d'arte soppresse ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, conservando il titolo alla restituzione ai ruoli di provenienza.

Sono ammessi, altresì, gli insegnanti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di 2° grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, ed i vice-rettori aggiunti dal ruolo ad esaurimento che nelle prove di esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Art. 3.

Titoli e colloquio

Al presente decreto sono allegati i titoli valutabili (allegato *A*) e gli argomenti del colloquio (allegato *B*) così come stabiliti con il bando di concorso (decreto ministeriale 26 giugno 1975) indetto in attuazione dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 50 sono assegnati ai titoli (35 per i titoli di servizio e 15 per quelli di studio e di cultura) e 50 al colloquio integrativo

I titoli valutabili debbono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le prescrizioni dei successivi articoli del presente decreto.

Il colloquio avrà luogo in Roma secondo il calendario che sarà comunicato tempestivamente agli interessati.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; l'elenco sottoscritto dal presidente della commissione sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Il candidato per essere incluso nella graduatoria di merito dovrà aver conseguito nella prova colloquio almeno 35/50 punti.

Coloro i quali intendano far valere i titoli di precedenza di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno farli pervenire entro venti giorni dalla data in cui hanno sostenuto il colloquio.

Art. 4.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, di cui al presente bando, dovrà essere inviata con raccomandata con avviso di ricevuta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di 1° grado - Divisione prima - Roma, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano presentate in tempo utile purché inviate per posta entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano spedito la domanda e i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato per qualsiasi causa, anche se non imputabili al candidato, e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, prima, durante o dopo l'espletamento del concorso.

I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere il colloquio dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 5.

Modalità per la presentazione delle domande

Nella domanda per l'ammissione al concorso redatta su carta legale il candidato deve indicare:

a) il proprio cognome e nome (le insegnanti coniugate aggiungeranno al cognome proprio quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) data dell'effettiva assunzione in ruolo;

d) cattedra di titolarità e sede (il professore comandato indicherà, inoltre, l'ufficio presso il quale risulta comandato e la data di inizio del comando);

e) eventuali provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di ordine penale o disciplinare;

f) l'indirizzo al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di 1° grado - Divisione prima Roma, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda, dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

g) la data e la firma del candidato. La firma deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi nel caso che il candidato presti servizio come preside incaricato.

Art. 6.

Documentazione

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti rilasciati dalle competenti autorità con l'osservanza delle disposizioni sul bollo:

a) diploma di laurea in originale o in copia autentica. Qualora dal diploma non risulti la votazione il candidato presenterà anche il relativo certificato rilasciato dall'università;

b) copia integrale aggiornata dello stato di servizio rilasciata dal competente provveditore agli studi. Qualora il candidato non possa produrre la copia dello stato di servizio perché il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi ai fini dell'ammissione al concorso rilascerà a richiesta dell'interessato, un certificato che attesti la decorrenza della effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato nonchè ogni altro documento concernente lo stato e la carriera del richiedente.

c) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio di ruolo sia stato effettivamente prestato nella scuola; nella detta attestazione dovranno risultare altresì le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso; per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero;

d) certificazione del provveditore agli studi da cui risulti se in base agli atti d'ufficio esistano o meno a carico del candidato provvedimenti definitivi o in corso di natura penale o disciplinare;

e) certificato relativo agli incarichi di presidenza rilasciato dal competente provveditore agli studi;

f) i titoli di servizio, di studio, di cultura e le pubblicazioni in un unico esemplare (non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattiloscritte, né le bozze di stampa, e neppure le pubblicazioni in collaborazione prive di indicazioni circa il contributo da parte del candidato) nonchè ogni altro documento che il candidato intenda produrre nel proprio interesse con riferimento alla tabella di valutazione (allegato *A*).

In particolare i certificati relativi ai servizi, alle attività di studio e di cultura debbono indicare l'esatta durata e natura del servizio o attività svolta. Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli e per esami, o per soli titoli;

g) un breve *curriculum* firmato dal candidato in carta semplice del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa nonchè della attività didattica e culturale svolta;

h) un elenco in duplice copia firmato dal candidato dei documenti, titoli e pubblicazioni presentati a corredo della domanda. Si può far riferimento, con apposito elenco, soltanto ai documenti presentati per il concorso per titoli ed esami a millequattrocentonovantaquattro posti di preside nelle scuole medie indetto con decreto ministeriale 29 giugno 1978 ad eccezione dei documenti relativi alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*). Scaduto il termine previsto dal precedente art. 4, non saranno accettati ulteriori titoli o pubblicazioni o parti di queste, né saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari, previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

Art. 7.

Commissioni, graduatoria, nomina e assegnazione di sede

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice in conformità alle disposizioni di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La graduatoria di merito del concorso, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno una votazione di almeno punti 35/50, al colloquio, sarà compilata sulla base del punteggio risultante dalla somma del voto riportato nel colloquio e dei punti attribuiti per i titoli conseguiti da ciascun candidato.

Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di precedenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La graduatoria sarà utilizzabile nell'ordine in cui i concorrenti risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, da incrementare nella misura prevista dalla citata legge 22 dicembre 1980, n. 928.

E' esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine di graduatoria a surrogare i vincitori che rinuncino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti.

I vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente o, pur avendola accettata, non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Art. 8.

Disposizioni finali

I documenti, titoli e pubblicazioni presentati potranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta di rinunciare alla partecipazione al concorso o, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1981

Il Ministro: Bodrato

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1982
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 50

ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 35).

Servizio di ruolo effettivamente prestato in scuole medie in ciascun anno d'insegnamento . punti 1,20

Servizio di ruolo effettivamente prestato in scuole di istruzione secondaria superiore . . . » 0,60

Incarico di preside di durata non inferiore a mesi sei (per ciascun anno) (senza tener conto del servizio d'insegnamento) » 2,40

Incarico di vice preside o di collaboratore o di vigilatore in sezioni distaccate di durata non inferiore a mesi sei (per ciascun anno) (senza tener conto del servizio di insegnamento) . . » 1,50

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso, e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico, reso in qualità di insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi effettuati ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo di istituto a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

Sono esclusi dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo anche se svolti nei ruoli delle scuole elementari, ancorché coperto da retrodatazione della nomina, nonché ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente all'assunzione nelle scuole statali d'istruzione secondaria anche se riconosciuto, in tutto o in parte, nella carriera di professore.

I periodi di incarico di preside, di vice preside, e di vigilatore di sezioni staccate inferiori a mesi sei, saranno valutati esclusivamente come servizio di insegnamento, senza attribuzione di alcun maggiore punteggio.

Non sarà attribuito alcun punteggio agli anni di incarico di presidenza utili per l'ammissione al concorso.

B) TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA (massimo punti 15).

Laurea richiesta per l'ammissione al concorso a preside di scuola media:

con lode punti 5,00
con votazione 110 » 4,00
con votazione da 105 a 109 . » 3,00
con votazione da 99 a 104 . » 2,00
con votazione da 88 a 98 . » 1,00
per altre lauree . » 0,50

diploma di specializzazione post laurea previsto dagli statuti universitari . » 0,50

vincita di concorso per merito distinto nella istruzione secondaria (per titoli ed esami) . . . » 2,00

inclusione in graduatoria di concorsi per titoli ed esame a posti di preside di scuole secondarie per surrogazione di vincitori ciascuna . » 2,00

se in graduatoria di concorsi a posti di preside di scuola media . » 4,00

inclusione in graduatoria di merito per concorso a posti di dirigente superiore . 0,50

vincita o idoneità in concorsi, per titoli ed esame, a cattedre in scuole o istituti di istruzione secondaria di primo o secondo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la prima nomina in ruolo) . » 1,00

Titoli universitari:

Servizio di assistente di ruolo (o aiuto universitario) prima della nomina, per ciascun anno (servizio di assistente volontario, prima della nomina in ruolo, da valutarsi in conformità di quanto previsto dalla legge n. 1340, del 23 novembre 1951) . . . . . da punti 0,50
a » 2,00

inclusione nell'elenco dei maturi (maturità scientifica) . . . . » 1,00

libera docenza . . . . » 1,50

inclusione in terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie . . . . » 2,00

Uno o più anni di incarico di insegnamento in università statali pareggiate:

per ogni anno . . . . punti 0,50
fino ad un massimo di . . . . . . » 2,00

ogni anno di attività didattica all'estero (di durata non inferiore a sei mesi), dopo l'assunzione nel ruolo dei professori, quando non sia valutabile tra i titoli di servizio . . . . » 0,50

pubblicazioni di carattere scientifico-didattico o riguardante i problemi dell'istruzione secondaria, fino a . . . . » 5,00

C) COLLOQUIO

Alla prova colloquio vengono assegnati massimo punti 50,00

Per essere inclusi nella graduatoria di merito occorre aver conseguito almeno punti 35/50 nel colloquio.

DETRAZIONI

Dalla valutazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

censura . . . . punti 2,00
sospensione dello stipendio fino ad un mese » 5,00
per ogni mese di sospensione in più . . » 2,00

Non si calcolano le frazioni inferiori a quindici giorni.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

ALLEGATO B

ARGOMENTI OGGETTO DEL COLLOQUIO

I) a) *Finalità formative e sociali della scuola media.*

1) Itinerario storico della scuola dell'obbligo dalla legge Casati alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nel quadro generale dell'evoluzione delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria in tale periodo.

2) Formazione ed orientamenti obiettivi prioritari della scuola media;

3) Il problema del diritto allo studio ed il significato della obbligatorietà e gratuità della scuola media nel quadro del dettato costituzionale;

4) Il problema degli alunni in difficoltà di sviluppo e di apprendimento;

5) Il rapporto tra scuola elementare e scuola media.

Il rapporto tra scuole medie e istituti superiori.

b) Mezzi per perseguire le finalità di cui alla lettera a):

1) Obiettivi e contenuti delle discipline della scuola media;

2) Il rinnovamento metodologico;

3) Il doposcuola (libere attività complementari e studio sussidiario) nella prospettiva della integrazione scolastica. Le esperienze in atto;

4) La sperimentazione nella scuola media (v. articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419);

5) L'aggiornamento del personale docente.

II) *Aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva.*

Le funzioni del preside in ordine a:

1) La promozione ed il coordinamento delle attività della scuola alla luce del problema del recupero dell'obbligo scolastico ed in prospettiva dell'educazione permanente;

2) Rapporti con le famiglie e con l'ambiente;

3) Azione di promozione e coordinamento delle attività di aggiornamento dei docenti nell'ambito della scuola.

III) *Ordinamento scolastico e relativa legislazione* ai sensi della legge 30 luglio 1973, n. 477 e relativi decreti delegati, nonché delle disposizioni del precedente ordinamento tuttora vigenti.

IV) *Elementi fondamentali di diritto amministrativo e di contabilità di Stato attinenti all'ordinamento scolastico.*

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

(664)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1980, registro n. 18 Difesa, foglio n. 398, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 sottotenenti in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1981, registro n. 9 Difesa, foglio n. 295 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1980, citato nelle premesse:

1) s.ten.CC.cpl.rich. Federighi Raffaello, nato il 14 novembre 1956 . . . punti 44,15
2) s.ten.CC.cpl.tratt. Corbinelli Carlo, nato il 31 marzo 1955 . . . » 43,55
3) s.ten.CC.cpl.cong. Rossi Alfredo, nato il 26 luglio 1951 . . . » 43,45
4) s.ten.CC.cpl.tratt. Mastrojeni Ettore, nato il 28 gennaio 1954 . . . » 43,15
5) s.ten.CC.cpl.tratt. Costa Pellegrino, nato l'11 febbraio 1952 . . . » 42,10
6) s.ten.CC.cpl.tratt. Bilardo Eugenio, nato il 10 luglio 1959 . . . » 41,85
7) s.ten.CC.cpl.rich. Bandinelli Armando, nato il 23 gennaio 1958 . . . » 41,80
8) s.ten.CC.cpl.rich. Tedesco Marco, nato il 14 febbraio 1959 . . . » 41,50
9) s.ten.CC.cpl.rich. Audino Leonardo, nato il 21 aprile 1953 . . . » 41,40
10) s.ten.CC.cpl.cong. Dini Americo, nato il 9 gennaio 1952 . . . » 41,10
11) s.ten.CC.cpl.rich. Di Giovanni Sergio, nato il 7 marzo 1952 . . . » 40,70
12) s.ten.CC.cpl.cong. Floris Mario, nato il 1° ottobre 1959 . . . » 40,35
13) s.ten.CC.cpl.tratt. Di Giandomenico Pier Giorgio, nato il 21 aprile 1952 . . . » 40,30
14) s.ten.CC.cpl.rich. Prencipe Giacinto, nato il 27 marzo 1953 . . . » 39,30
15) s.ten.CC.cpl.tratt. Cincotta Angelo, nato il 24 giugno 1954 . . . » 39,15
16) s.ten.CC.cpl.tratt. Sandulli Sandro, nato il 6 marzo 1958 . . . » 39,15
17) s.ten.CC.cpl.cong. Piccirillo Antimo, nato il 4 luglio 1951 . . . » 39,05
18) s.ten.CC.cpl.tratt. Dell'Anna Elio, nato il 1° ottobre 1953 . . . » 39,00
19) s.ten.CC.cpl.rich. Gangemi Salvo, nato il 1° dicembre 1953 . . . » 38,90
20) s.ten.CC.cpl.cong. Caldari Federico, nato il 14 settembre 1957 . . . » 38,80
21) s.ten.CC.cpl.rich. Sala Riccardo, nato il 17 giugno 1957 . . . » 38,70
22) s.ten.CC.cpl.rich. Finocchiaro Giuseppe, nato il 3 settembre 1958 . . . punti 38,60
23) s.ten.CC.cpl.cong. Tartaro Salvatore, nato l'11 luglio 1956 . . . » 38,20
24) s.ten.CC.cpl.rich. Pinnelli Leonardo, nato il 27 settembre 1957 . . . » 38,20
25) s.ten.CC.cpl.cong. Crocelli Luigi, nato il 5 febbraio 1956 . . . » 38,15
26) s.ten.CC.cpl.cong. Cinardi Antonio, nato il 28 aprile 1951 . . . » 38,00
27) s.ten.CC.cpl.cong. Masini Marco, nato il 13 maggio 1956 . . . » 38,00
28) s.ten.CC.cpl.cong. Micara Primo, nato il 6 settembre 1959 . . . » 37,55
29) s.ten.CC.cpl.cong. Salvioni Paolo, nato il 9 febbraio 1956 . . . » 37,40
30) s.ten.CC.cpl.cong. Sconci Lino, nato il 5 marzo 1951 . . . » 37,35
31) s.ten.CC.cpl.cong. Renzi Gerardo, nato il 2 dicembre 1952 . . . » 36,70
32) s.ten.CC.cpl.cong. Accardi Alberto, nato il 18 maggio 1954 . . . » 36,40
33) s.ten.CC.cpl.cong. Trentadue Gianluca, nato il 23 aprile 1958 . . . » 36,15
34) s.ten.CC.cpl.cong. Chiappini Dante Roberto, nato il 16 novembre 1950 . . . » 35,95
35) s.ten.CC.cpl.cong. Lacivita Nicola, nato il 3 gennaio 1958 . . . » 35,60
36) s.ten.CC.cpl.tratt. Albo Giovanni, nato il 30 maggio 1955 . . . » 35,10
37) s.ten.CC.cpl.cong. Coppolino Salvatore, nato il 5 maggio 1955 . . . » 35,05
38) s.ten.CC.cpl.tratt. Lepri Mauro, nato il 2 dicembre 1956 . . . » 34,90
39) s.ten.CC.cpl.cong. Marini Massimo, nato il 21 marzo 1953 . . . » 34,80
40) s.ten.CC.cpl.tratt. Scimonelli Giorgio, nato il 3 ottobre 1954 . . . » 34,70
41) s.ten.CC.cpl.cong. Romaniello Luciano, nato il 19 agosto 1957 . . . » 34,55
42) s.ten.CC.cpl.cong. Nuovanno Annibale, nato il 21 giugno 1957 . . . » 34,35
43) s.ten.CC.cpl.cong. Pizzurro Rosario, nato il 9 gennaio 1957 . . . » 34,25
44) s.ten.CC.cpl.cong. Briccardi Silvio, nato il 31 luglio 1959 . . . » 34,10
45) s.ten.CC.cpl.rich. Padricelli Luciano, nato il 23 settembre 1954 . . . » 33,95
46) s.ten.CC.cpl.cong. Galifi Pio, nato il 1° luglio 1958 . . . » 33,85
47) s.ten.CC.cpl.cong. Mauro Alessandro, nato il 9 maggio 1957 . . . » 33,05

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) s.ten.CC.cpl.rich. Federighi Raffaello . . . punti 44,15
2) s.ten.CC.cpl.tratt. Corbinelli Carlo . . . » 43,55
3) s.ten.CC.cpl.cong. Rossi Alfredo . . . » 43,45
4) s.ten.CC.cpl.tratt. Mastrojeni Ettore . . . » 43,15
5) s.ten.CC.cpl.tratt. Costa Pellegrino . . . » 42,10
6) s.ten.CC.cpl.tratt. Bilardo Eugenio . . . » 41,85
7) s.ten.CC.cpl.rich. Bandinelli Armando . . . » 41,80
8) s.ten.CC.cpl.rich. Tedesco Marco . . . » 41,50
9) s.ten.CC.cpl.rich. Audino Leonardo . . . » 41,40
10) s.ten.CC.cpl.cong. Dini Americo . . . » 41,10
11) s.ten.CC.cpl.rich. Di Giovanni Sergio . . . » 40,70
12) s.ten.CC.cpl.cong. Floris Mario . . . » 40,35

13) s.ten.CC.cpl.tratt. Di Giandomenico Pier Giorgio . . . punti 40,30
14) s.ten.CC.cpl.rich. Prencipe Giacinto . » 39,30
15) s.ten.CC.cpl.tratt. Cincotta Angelo, nato il 24 giugno 1954 » 39,15

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) s.ten.CC.cpl.tratt. Sandulli Sandro (nato il 6 marzo 1958) . punti 39,15
2) s.ten.CC.cpl.cong. Piccirillo Antimo » 39,05
3) s.ten.CC.cpl.tratt. Dell'Anna Elio » 39,00
4) s.ten.CC.cpl.rich. Gangemi Salvo » 38,90
5) s.ten.CC.cpl.cong. Caldari Federico . » 38,80
6) s.ten.CC.cpl.rich. Sala Riccardo » 38,70
7) s.ten.CC.cpl.rich. Finocchiaro Giuseppe . » 38,60
8) s.ten.CC.cpl.cong. Tartaro Salvatore (nato l'11 luglio 1956) » 38,20
9) s.ten.CC.cpl.rich. Pinnelli Leonardo (nato il 27 settembre 1957) . » 38,20
10) s.ten.CC.cpl.cong. Crocelli Luigi » 38,15
11) s.ten.CC.cpl.cong. Cinardi Antonio (nato il 28 aprile 1951) » 38,00
12) s.ten.CC.cpl.cong. Masini Marco (nato il 13 maggio 1956) . » 38,00
13) s.ten.CC.cpl.cong. Micara Primo » 37,55
14) s.ten.CC.cpl.cong. Salvioni Paolo » 37,40
15) s.ten.CC.cpl.cong. Sconci Lino . » 37,35
16) s.ten.CC.cpl.cong. Renzi Gerardo » 36,70
17) s.ten.CC.cpl.cong. Accardi Alberto . » 36,40
18) s.ten.CC.cpl.cong. Trentadue Gianluca . » 36,15
19) s.ten.CC.cpl.cong. Chiappini Dante Roberto » 35,95
20) s.ten.CC.cpl.cong. Lacivita Nicola . » 35,60
21) s.ten.CC.cpl.tratt. Albo Giovanni » 35,10
22) s.ten.CC.cpl.cong. Coppolino Salvatore . » 35,05
23) s.ten.CC.cpl.tratt. Lepri Mauro » 34,90
24) s.ten.CC.cpl.cong. Marini Massimo . » 34,80
25) s.ten.CC.cpl.tratt. Scimonelli Giorgio » 34,70
26) s.ten.CC.cpl.cong. Romaniello Luciano . » 34,55
27) s.ten.CC.cpl.cong. Nuovanno Annibale . » 34,35
28) s.ten.CC.cpl.cong. Pizzurro Rosario » 34,25
29) s.ten.CC.cpl.cong. Briccardi Silvio . » 34,10
30) s.ten.CC.cpl.rich. Padricelli Luciano » 33,95
31) s.ten.CC.cpl.cong. Galifi Pio » 33,85
32) s.ten.CC.cpl.cong. Mauro Alessandro » 33,05

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1981
Registro n. 26 Difesa, foglio n. 272

(456)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1980, registro n. 18 Difesa, foglio n. 397, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in s.p.;

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.**

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1981, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in s.p.e. nel Corpo automobilistico;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in s.p.e. nel Corpo automobilistico, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1980, citato nelle premesse:

Mar. ord. a. s.p. Caruso Fortunato, nato il 5 novembre 1945 . punti 37,16

Art. 2.

Il succitato candidato è dichiarato vincitore, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1981
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 316

(453)

OSPEDALE « S. GIACOMO D'ALTOPASSO » DI LICATA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Licata (Agrigento).

(74/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalle legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(87/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 36 del 6 febbraio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda farmaceutica municipalizzata di Prato: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista direttore.

Ospedale « Villa Santa Giuliana » per la riabilitazione psicosociale, dipendente dall'istituto Sorelle della misericordia, in Verona: Concorso interno, riservato, a posti di ergoterapeuta e di psicologo nella divisione per la riabilitazione psicosociale.

Regione Lombardia - Unità socio sanitaria n. 67, in Bollate: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di terapista della riabilitazione.

Ente ospedaliero regionale - Ospedali riuniti di Trieste: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico di radiologia medica.

Regione autonoma della Valle d'Aosta: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di capo sala.

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma: Prova di esame, per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi delle province di Roma, Viterbo, Terni, Rieti, Frosinone e Latina.

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820380)